

Negli ultimi mesi il tradizionale contegno dei membri del Tar ha lasciato spazio ai contrasti

Incarichi, liti e il caso Manzione

Giustizia amministrativa nel caos

Il compito dei politici

«Ora un nuovo modello per gestire i contenziosi con lo Stato»

Priorità

«Celerità delle decisioni, sistema agile e imparziale»

di **Roberto Vitanza ***

Il tradizionale contegno, riservato e misurato, proprio di tutti i componenti la giustizia amministrativa ha, nell'ultimo anno, subito una inedita inversione di tendenza. In primo luogo, la nomina dei vertici dell'Istituto, in deroga ai tradizionali criteri sino all'ora utilizzati, non ha registrato uniformi consensi nella categoria, anzi ha provocato, avverso tali nomine, una inedita e duplice reazione giudiziaria, tutt'ora pendente innanzi al TAR Lazio. Inoltre, una recente ordinanza del TAR Lazio, ha disposto la trasmissione alla Corte Costituzionale della questione della decorrenza dell'anzianità dei consiglieri del Consiglio di Stato di provenienza TAR, aprendo, anche in questo caso, un nuovo fronte di criticità. In ultimo, le maggiori associazioni di categoria dei magistrati amministrativi, sia dei TAR che del Consiglio di Stato, hanno reagito contro la nomina governativa della dr. Manzione, già comandante dei vigili urbani di Firenze e chiamata fiduciarmente dal Presidente del Consiglio Renzi alla direzione del Dipartimento degli affari giuridici amministrativi della Presidenza del Consiglio, a consigliere di Stato. Le ragioni del ricorso mettono in evidenza le obiettive carenze professionali della predetta rispetto ai parametri richiesti per la nomina governativa all'alto Ufficio. In altri termini per i ricorrenti la nominata non aveva i requisiti dell'età prevista (55 anni), né la qualifica di dirigente di un ente locale può essere equiparata a quella richiesta di diri-

gente generale nel ruolo dello Stato, né infine la sua abilitazione professionale di avvocato poteva essere invocata per sopperire alla prevista e richiesta esperienza professionale quindicennale. Si tratta di regole generali preventivamente predisposte, sia dalla norma che dall'organo di autogoverno in funzione di garanzia e che, pertanto, secondo un superiore senso di giustizia, erano e sono necessarie per assicurare una par condicio tra tutti i possibili candidati, per cui dovevano essere puntualmente osservate. La mancanza dei richiesti requisiti in capo alla predetta non potevano, certo, essere superati da un parere dell'Organo di autogoverno, espresso attraverso una ardua operazione interpretativa. A ciò si aggiunga che la riferita nomina ha costituito l'occasione, per le organizzazioni sindacali ricorrenti, anche per contestare in radice l'istituto della nomina governativa dei consiglieri di Stato perché tale scelta politica comprometterebbe il requisito di terzietà richiesto, per ogni organo giudicante, dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Carta fondamentale dell'Unione Europea, nonché con quelli previsti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Sul punto, se ritenuto rilevante dal Collegio, sarà chiamata ad interloquire la Corte Costituzionale. In attesa delle decisioni giudiziarie resta un dato che non può essere sminuito, né sottovalutato: la situazione di equilibrio, che sinora aveva permesso una sostanziale convivenza tra le diverse realtà magistratuali presenti nel plesso amministrativo, si è incrinata,

come evidenziato, anche nei recenti interventi dei rappresentanti sindacali dei TAR nelle inaugurazioni dell'anno giudiziario delle diverse sedi giudiziarie. La ragione di tale seria contrapposizione deve imputarsi, in primo luogo, alla mancata realizzazione del ruolo unico della magistratura amministrativa, previsto sin dalla legge del 1982. La norma, per troppo tempo dimenticata, sta tornando, con forza, all'attenzione di tutte le componenti sindacali (ad eccezione di quella dei consiglieri di Stato vincitori di concorso). Certamente queste istanze, avanzate dal 75% dei magistrati amministrativi, non potranno essere più ignorate, né eluse, ma dovranno essere governate prima che tali recriminazioni sfocino in nuove contrapposizioni dialettiche. Tale compito, nella rigidità delle diverse posizioni assunte dagli organi rappresentativi, dovrà essere affidata alla politica che dovrà, anche, incaricarsi di definire e scegliere il modello di giustizia amministrativa del terzo millennio, un modello che sia in grado di fornire al cittadino ed all'economia uno strumento agile ed imparziale, sia nella forma che nella sostanza, in cui la celerità della decisione dovrà avere un ruolo predominante, magari assegnando una prevalente valenza alla pronuncia cautelare.

*** magistrato
presso il Tar Lazio**

